



Prot. 0645/43 – SG:34 – PAO.

Roma, 20 marzo 2025

Al Ministero dell'Interno  
Segreteria del Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
R O M A

**OGGETTO: Art. 1, comma 81 e comma 83, della Legge 30 dicembre 2024, n.207 (Legge di Bilancio 2025). Modifica all'art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR).**

**Imponibilità dei rimborsi per le spese sostenute in missione. Criticità.**

Con riferimento alla circolare n. prot. 018.1600/15759 del 27 febbraio 2025, emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, riguardante la modifica normativa sull'imponibilità fiscale dei rimborsi spese per le missioni e trasferte dei dipendenti pubblici, questa O.S. intende rappresentare a Codesto Ufficio le principali perplessità che stanno creando apprensione tra i colleghi interessati.

La tematica centrale riguarda l'introduzione di una modifica normativa sull'imponibilità fiscale dei rimborsi spese per le missioni e trasferte dei dipendenti pubblici, in particolare l'aggiunta del seguente periodo alla fine del comma 5 dell'articolo 51 del TUIR: *"I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."*

La prima criticità riscontrata riguarda la tempistica con cui l'Amministrazione ha preso coscienza della novità e dei relativi problemi applicativi, ossia due mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo comma 5 dell'articolo 51 TUIR. Considerando che la modifica legislativa può incidere sul reddito di ogni operatore, un tale ritardo non può che risultare particolarmente grave. È vero che nel nostro ordinamento vige il principio *"ignorantia legis non excusat"*, ma è altrettanto vero che la norma dovrebbe essere



applicabile concretamente, il che dipende dalla disponibilità e dalla predisposizione di idonea strumentazione di pagamento tra l'amministrazione, il dipendente e il terzo esercente il servizio o bene rimborsato. Sebbene l'Amministrazione stia cercando di individuare metodi per applicare la nuova normativa, la prima domanda che dobbiamo porci è: quale sarà il regime di imponibilità dei rimborsi spese per il personale in missione dal 1° gennaio 2025 fino al momento in cui sarà possibile utilizzare i metodi di pagamento tracciabili previsti dalla legge? Sarebbe, pertanto, opportuno avviare un confronto con l'Agenzia delle Entrate per definire un regime transitorio.

In secondo luogo, ricordiamo che il personale inviato in trasferta che faccia richiesta di anticipo di missione o a cui venga riconosciuto il rimborso forfettario generalmente ottiene una somma di denaro in contante. Anche in questo caso si ipotizzano dubbi sulla compatibilità della novità normativa con questi due istituti e per i quali si chiedono lumi, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, il rimborso forfettario, come chiarito dalla circolare della *ex* Direzione centrale per le risorse Umane (Oggi Dagep) prot.n. 333-G/Div.2<sup>^</sup>-2624.02/aa.gg124 del 7 ottobre 2013, non è assoggettato ad imposizione fiscale in quanto averte natura di rimborso. Inoltre, sempre al riguardo, il viraggio verso lo strumento del bonifico potrebbe far emergere altre criticità da valutare. Come già ribadito, siamo consapevoli che l'Amministrazione sta valutando metodi di pagamento tracciabili, anche attraverso il confronto con i vari uffici amministrativi e contabili, ma riteniamo, infatti, importante segnalare che l'eventuale scelta del bonifico potrebbe avere ripercussioni negative sull'ISEE del dipendente, che, come noto, riguarda la situazione economica dell'intero nucleo familiare e serve per accedere a prestazioni sociali agevolate.

Infine, si segnalano probabili problemi di coordinamento tra il nuovo comma 5 e la possibilità, riconosciuta al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, di utilizzare il mezzo privato.

A tal proposito, si ricorda che l'operatore non autorizzato all'uso del mezzo privato avrà diritto a un rimborso pari al costo del biglietto ferroviario di prima classe (art. 6,



D.P.R. 164 del 2002 e art. 13, comma 1, D.P.R. 51 del 2009). Nel caso in cui l'operatore fosse autorizzato, avrà diritto alla corresponsione di un'indennità pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente (art. 15, comma 2, L. 836 del 1973, nella misura stabilita dall'art. 8, L. 417 del 1978). Sempre in tal caso, saranno convalidati i chilometri percorsi, così come indicati dall'interessato (art. 15, comma 2, L. 836 del 1973), e al dipendente sarà riconosciuta l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale (art. 8, comma 4, L. 417 del 1978).

Inoltre, alcune strutture potrebbero non accettare pagamenti elettronici per varie ragioni tra le quali ad esempio il fatto che alcuni esercizi possono essere sprovvisti di adeguata strumentazione, oppure perché l'importo di spesa relativamente basso rende poco vantaggioso il pagamento elettronico.

In particolare, la criticità risiede nella parziale coincidenza tra l'importo del rimborso previsto e le spese effettivamente documentabili e tracciabili, il che potrebbe generare problematiche relative alla trasparenza e alla corretta rendicontazione delle spese sostenute. Tale disallineamento nell'ottica della predetta novità normativa potrebbe comportare difficoltà nell'assicurare una verifica puntuale delle voci di spesa e nel garantire che tutte le spese ammissibili siano correttamente giustificate.

In attesa di un urgente riscontro, e di fattive determinazioni che possano risolvere le criticità segnalate, si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano PAOLONI -